



Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Veneto – Zona cuscinetto

A seguito del rinvenimento di *Popillia japonica* a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, l'U.O. Fitosanitario ha incrementato le attività di indagine e messo in atto le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di *Popillia japonica* nel territorio regionale.

In Veneto è stata istituita, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 e con decreto del direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, una zona cuscinetto che interessa parte del comune di San Michele al Tagliamento (VE). Tale area è stata definita in continuità con la limitrofa zona cuscinetto individuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e corrispondente ad un'area di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata.

All'interno di quest'area sono in vigore le misure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1 agosto 2023 per l'eradicazione di *Popillia japonica* Newman.

1. Contesto normativo di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2018 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;
- Ordinanza n° 5 del 28 settembre 2023 del Servizio fitosanitario nazionale finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia. - che contiene il Piano d'azione.
- Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 478 del 25 agosto 2023 - Adozione di misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia.
- Decreto del Direttore del U.O. Fitosanitario n. 70 del 01 settembre 2023 - Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma della presenza di *Popillia japonica* Newman;
- Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 225 del 30 aprile 2024 - Adozione di misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia.
- Standard IPPC-FAO ISPM 4: Requirements for the establishment of pest free areas;
- Standard IPPC-FAO ISPM 5: Glossary of phytosanitary terms;
- Standard IPPC-FAO ISPM 6: Guidelines for surveillance;
- Standard IPPC-FAO ISPM 9: Guidelines for pest eradication programmes;
- Standard EPPO PM 9/10 (1): Generic elements for contingency plans;
- Standard EPPO PM 9/21(1): *Popillia japonica*: procedures for official control;
- EFSA Pest Survey Card: *Popillia japonica*;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 38 - Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo: *Popillia japonica*;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 16 - Protocollo diagnostico per l'identificazione di *Popillia japonica*.

2. Tassonomia e biologia

Nome scientifico: *Popillia japonica* Newman.

Nome comune: Scarabeo giapponese oppure Coleottero giapponese (Japanese beetle).

Ordine e famiglia: Coleoptera, Scarabaeidae.

Popillia japonica è un coleottero scarabeide che compie alle latitudini oggetto dell'infestazione una sola generazione all'anno.

Dalla letteratura risulta che gli adulti emergono dal terreno a partire dal mese di giugno con il maggior numero di insetti in volo verso la metà di luglio. Il volo degli adulti è condizionato anche dalle condizioni meteorologiche preferendo le giornate soleggiate, con poco vento e temperature tra i 21°C e i 35°C.


Gli adulti appena emersi dal terreno si spostano sulle piante ospiti per l'alimentazione e l'accoppiamento, preferendo le esposizioni soleggiate. I maschi compaiono alcuni giorni prima delle femmine. Le femmine depongono le uova a piccoli gruppi e poi riemergono per una nuova fase di alimentazione prima di deporre altre uova e procedono in questo modo per tutta la durata della loro vita (circa 30-45 giorni) arrivando a deporre un totale di 40-60 uova ciascuna.

La deposizione avviene a gruppi di uova all'interno di piccole gallerie profonde 5-10 cm in genere in prati umidi con la presenza di graminacee e solo occasionalmente in altre colture come ad esempio mais e soia.

Nei mesi invernali la popolazione, composta in prevalenza da larve di III età, staziona nel terreno ad una profondità variabile tra i 10 e i 25 cm, in primavera le larve si spostano nuovamente negli strati più superficiali del terreno dove riprendono l'attività trofica a carico delle radici delle piante. In tarda primavera, completato lo sviluppo e raggiunti circa 32 mm di lunghezza, le larve di III età si impupano all'interno di celle terrose, da cui a inizio estate sfarfalleranno gli adulti.

Descrizione degli adulti

Il corpo dell'individuo adulto è di forma ovale e le dimensioni variano da 8 a 11 mm di lunghezza e da 5 a 7 mm di larghezza. Il colore è tipicamente verde metallico con le elitre color rame. La femmina generalmente è più grande del maschio. In entrambi i sessi, su ogni lato dell'addome sono presenti 5 ciuffi di pelo bianchi e due ulteriori ciuffi nella parte tergale dell'ultimo segmento addominale che permettono di distinguerla facilmente da altre specie di coleotteri scarabeidi.



Descrizione delle larve

Lo sviluppo larvale avviene attraverso 3 stadi passando da circa 1.5 mm lunghezza, appena sgusciata dall'uovo, a 25-32 mm, quando giunge a maturità. Il corpo è di colorazione giallastra con il capo e l'estremità posteriore più scuri. A riposo è caratterizzato dalla tipica forma a "C" comune negli scarabeidi, da cui si distingue per due file di setole disposte a V, presenti sull'ultimo segmento addominale. Per il riconoscimento è necessaria l'osservazione al microscopio.

3. Potenziale diffusione

Tenendo conto della biologia, del suo potenziale di insediamento e dell'adattabilità dell'insetto si ritiene che il rischio di diffusione possa interessare gran parte del territorio regionale ed impattare negativamente in diversi ambiti tra i quali il settore agrario, il comparto vivaistico nonché sul verde urbano, le aree naturali e forestali regionali.

4. Piante ospiti

Popillia japonica allo stadio adulto può nutrirsi su più di 300 specie di piante erbacee, arbustive ed arboree.

Le più rilevanti presenti sul territorio regionale sono:

Vitis sp., *Corylus* sp., *Rubus* sp., *Prunus* sp., *Malus* sp., *Pyrus* sp., *Morus* sp., *Actinidia* sp., *Zea mays*, *Glycine max*, *Rosa* sp., *Tilia* sp., *Betula* sp., *Crataegus* sp., *Hibiscus* sp., *Wisteria* sp., *Parthenocissus* sp., *Oenothera* sp., *Reynoutria japonica*, *Urtica* sp., *Convolvulus* sp., *Rumex* spp., *Hypericum perforatum*, *Artemisia* sp., *Salix* sp., *Alnus* sp., *Ulmus* sp., *Carpinus* sp., *Lythrum salicaria*.

Un elenco più esaustivo delle piante ospiti è riportato al seguente link <https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/hosts>.

5. Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie

- Le strutture dell'Unità Territoriale per le Emergenze individuate con il “Piano d'azione per gestire l'emergenza *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia” adottato con l'ordinanza n. 5 del 28 settembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fitosanitaria.


Nello specifico per la Regione del Veneto


- Regione del Veneto - Unità Organizzativa Fitosanitario
- Comune San Michele al Tagliamento

a cui possono essere aggiunte altre figure all'occorrenza per specifiche esigenze.

6. Delimitazione delle aree del focolaio Europhyt numero 2260 – Zona cuscinetto regione Veneto

L'area delimitata oggetto delle seguenti misure è stata definita con il Decreto del Direttore del U.O. Fitosanitario n. 70 del 01 settembre 2023. La demarcazione è stata effettuata sulla base dei risultati delle indagini di delimitazione eseguiti nel corso del 2023 attraverso ispezioni visive e carotaggi del terreno. Durante le attività di monitoraggio non sono stati rinvenuti esemplari di *Popillia japonica*. L'attuale zona cuscinetto interessa una parte del comune di San Michele al Tagliamento per una superficie di estensione pari a 26,23 km².





7. *Prime misure fitosanitarie urgenti*

In caso di nuovi ritrovamenti non ascrivibili a semplici incursioni il Servizio fitosanitario regionale mette in atto misure fitosanitarie urgenti.

In caso di ritrovamento di insetti adulti:

- intensificazione delle indagini visive per delimitare l'area infestata;
- installazione trappole per cattura massale (nell'area di primo rinvenimento) e installazione di trappole senza attrattivo floreale e quindi per la cattura di soli maschi, in vari siti a distanze crescenti dal primo rinvenimento esposte per periodi limitati di tempo.

In caso di ritrovamento di larve:

- intensificazione dei campionamenti di terreno per delimitare l'area infestata.

In entrambi i casi di ritrovamento:

- raccolta campioni per analisi e conferma ufficiale;
- divieto di spostamento di suolo e substrati di coltivazione dall'area delimitata;
- divieto di spostamento dei detriti vegetali non trattati e, nel periodo di volo degli adulti, dall'area delimitata;
- indagini per identificare l'origine del focolaio;
- tempestiva comunicazione agli operatori professionali dell'area;
- comunicazioni istituzionali ad altre figure coinvolte nell'area del focolaio (es. Comune, Regioni confinanti, proprietari o gestori delle aree, ecc.).

8. Indagini e monitoraggio

L'attività di indagine nell'area indenne e di monitoraggio nell'area delimitata è svolta dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con le istituzioni coinvolte secondo le modalità di seguito descritte.

8.1. Indagini nell'area INDENNE

Per area indenne si intende tutta la superficie regionale esterna all'area delimitata e su questa porzione di territorio le indagini sono effettuate sulla base del rischio tra giugno e agosto mediante esami visivi per rilevare la presenza di insetti adulti:

- nelle zone a rischio di campi all'aperto, frutteti/vigneti, vivai, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio;
- nelle zone vicine all'asse della rete di trasporto viario ad elevato transito veicolare in particolare quando collega le zone in cui è nota la presenza dell'organismo nocivo;
- nelle aree turistiche ad elevata frequentazione nel periodo estivo.

Nel complesso si prevedono almeno 400 ispezioni visive distribuite sul territorio regionale con maggior concentrazione nella zona di pianura e pedemontana.

Si prevede inoltre l'installazione di una rete di almeno 30 trappole gestite dal Servizio Fitosanitario Regionale installate nel momento opportuno per il monitoraggio degli adulti e controllate periodicamente nel periodo maggio-settembre.


8.2. Monitoraggio nell'area DELIMITATA – CUSCINETTO

Nella zona cuscinetto istituita con Decreto del Direttore del U.O. Fitosanitario n. 70 del 01 settembre 2023 e definita in eradicazione sono previste almeno 170 ispezioni svolte nel periodo di volo dell'insetto.

All'interno della suddetta area sono previsti campionamenti e analisi del suolo per rilevare l'eventuale presenza di larve di *Popillia japonica* nel periodo che intercorre tra il mese di agosto e maggio dell'anno successivo, Tale attività verrà svolta mediante la raccolta e l'osservazione di almeno 60 campioni di terreno provenienti dalla zona cuscinetto.

A supporto delle indagini visive potranno essere utilizzate trappole attivate con il solo feromone femminile per attrarre i maschi esposte per periodi di tempo limitati così da aumentare l'efficacia di rilevazione delle ispezioni visive.

Il piano dei monitoraggi e lo schema di campionamento sopra descritti garantiscono la rilevazione di un livello di presenza dell'organismo nocivo specificato dell'1 % con un grado di affidabilità almeno del 95 % come previsto dal Reg (UE) 2023/1584.



Annual cycle of *Popillia japonica* indicating the potential timing to detect the pest at the various life stages, based on the information from northern Italy 

8.3. Analisi dei campioni

I campioni di insetti (adulti o larve) saranno analizzati per l'identificazione specifica dal laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale o dai laboratori riconosciuti ufficialmente della rete di laboratori ufficiali nazionali.

9. Misure fitosanitarie

Le presenti misure di eradicazione hanno validità per tutto il 2024 e sono in vigore fino alla revoca dell'area delimitata, come previsto dall'art 8 del Regolamento UE 2023/1584. La revoca della delimitazione può essere stabilita se per 3 anni consecutivi, al termine delle indagini ufficiali, non viene rilevata la presenza di *Popillia japonica* nell'area del focolaio Europhyt numero 2260.

9.1. Misure da applicare all'intera Regione

1. Divieto di installazione trappole per *Popillia japonica* senza l'autorizzazione dell'U.O. Fitosanitario.
2. Divieto di aprire o manomettere in alcun modo le trappole installate dal Servizio Fitosanitario Regionale riconoscibili da apposito cartellino

9.2. Misure da applicare alla zona cuscinetto

1. Divieto di spostamento al di fuori dell'area delimitata dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm.
2. Divieto di spostamento al di fuori dell'area delimitata dei substrati di coltivazione a meno che siano stati sottoposti a misure adeguate a prevenire l'infestazione delle piante specificate (pacciamatura applicata prima del periodo di volo dell'insetto ai contenitori con le piante coltivate in substrati).
3. Divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori dell'area delimitata nel periodo giugno-agosto, a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all'area delimitata.

L'erba sfalciata può essere lasciata sul prato (*mulching*), compostata o accumulata in loco.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare lo spostamento dello strato superiore del suolo, dei substrati di coltivazione utilizzati e dei detriti vegetali non trattati al di fuori della zona cuscinetto senza i trattamenti previsti, solo a seguito di indagini con esito negativo su campioni di suolo o visive sulla vegetazione effettuate nei periodi opportuni. Le informazioni sull'esito di tali indagini verranno comunicate agli operatori interessati.

9.2.1. Trattamenti ammessi per derogare al divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati.

Le modalità e il luogo di conferimento dei detriti vegetali destinati ad essere trattati in apposite aree ricadenti all'interno della zona specificata (zona infestata oppure zona infestata + zona cuscinetto) vengono definiti dall'amministrazione Comunale per il territorio di competenza in accordo con l'U.O. Fitosanitario.

I trattamenti ammessi per lo spostamento dei detriti vegetali al di fuori della zona specificata sono i seguenti:

1. Solarizzazione dei detriti vegetali all'interno di container chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente (o altre contenitori trasparenti di raccolta) che deve permanere per almeno 2 giorni al sole prima di poter spostare il contenuto dalla zona specificata;
2. Fumigazione del detrito vegetale in container chiuso con fosfina (Fosforo di idrogeno, PH₃) ad opera di ditte specializzate;
3. Cippatura o altro trattamento meccanico atto a sminuzzare il materiale vegetale prima dello spostamento al di fuori della zona specificata.

Il divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati non comprende gli sfalci da foraggio e la trinciatura degli stocchi di mais.

10. Ritrovamento da parte di persone esterne al Servizio Fitosanitario Regionale

In caso di ritrovamento di sospetti esemplari di *Popillia japonica* al di fuori della zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza, è necessaria la tempestiva segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale al seguente recapito: fitosanitari@regione.veneto.it fornendo le seguenti informazioni:

- Data
- Localizzazione del sito di ritrovamento;
- Fotografia dettagliata dell'insetto;
- Recapito a cui essere contattati.
- Oggetto della e-mail "segnalazione *Popillia japonica*"

Se possibile gli individui vanno catturati e consegnati al personale dell'U.O. Fitosanitario in contenitori sigillati.

11. Piano di formazione

Il personale del Servizio Fitosanitario Regionale oltre all'attività di formazione e di aggiornamento organizzata dal Servizio fitosanitario centrale così come previsto dal Piano d'emergenza, potrà essere coinvolto in attività specifiche di formazione relative alle peculiarità dell'emergenza regionale e alla condivisione nell'applicazione delle misure fitosanitarie.

L'U.O. Fitosanitario provvederà a formare il personale coinvolto nelle attività di indagine e contrasto di *Popillia japonica* anche mediante incontri di formazione e/o aggiornamento.

Ulteriori attività formative potranno essere organizzate dal Servizio Fitosanitario qualora lo ritenga necessario per la migliore e corretta applicazione delle misure fitosanitarie previste.

12. Campagna informativa

12.1. In tutta la Regione

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla presenza e alle conseguenze di una espansione del focolaio di *Popillia japonica* si utilizzeranno diversi canali per raggiungere il più alto numero di persone possibile con una particolare attenzione alla popolazione e agli operatori professionali residenti nell'area delimitata.

1. Aggiornamento del sito web regionale
2. Incontri ed interventi informativi presso istituti scolastici della regione
3. Incontri ed interventi informativi per le associazioni di professionisti e le organizzazioni di produttori
4. Produzione di brevi video/audio informativi

12.2. Nell'intera area delimitata

Particolare attenzione sarà portata alla spiegazione delle misure adottate e all'importanza dell'eradicazione:

1. Produzione di materiale informativo stampato in italiano, e se opportuno in altre lingue, da distribuire presso i punti ad elevata frequentazione
2. Predisposizione e affissione di cartelli informativi nei punti di maggiore affluenza
3. Incontri con i cittadini residenti nei comuni in cui ricade l'area delimitata in coordinamento con le strutture cittadine
4. Incontri con gli operatori professionali presenti nelle aree delimitate

13. Valutazione e revisione delle misure

Le misure fitosanitarie saranno aggiornate con un nuovo Decreto del Direttore del U.O. Fitosanitario ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più adatto all'evoluzione della situazione di emergenza.

Le misure fitosanitarie saranno comunicate immediatamente dal U.O. Fitosanitario agli operatori professionali e alle altre figure interessate alle misure dirette all'eradicazione.

14. Violazione delle disposizioni

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'Art. 55 comma 15 del decreto legislativo 19 del 2 febbraio.